

**Convenzione per l'utilizzo di Autoemoteca ossia Unità Mobile per la donazione del sangue.**

**Premesso**

- Che la Legge n. 219 del 21 ottobre 2005 riconosce la funzione civica e sociale nonché i valori umani e solidaristici in cui si sostanzia la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti valorizzando il ruolo delle associazioni coinvolte nelle attività trasfusionali;
- Che l'AVIS quale ente associativo privato con personalità giuridica e finalità pubblica, concorre con le Aziende Sanitarie nel perseguimento dei fini di salute pubblica del SSN con specifico riguardo alle necessità della popolazione correlate alla crescente domanda di fabbisogno di sangue umano;
- Che l'Avis Provinciale di Cagliari, peraltro, già da tempo svolge attività di raccolta di sangue mediante l'utilizzo di propri automezzi specificamente dedicati a tale attività;
- che la Asl 6 di Sanluri è proprietaria dell'autoemoteca Trg. "EY 313 AW" e che attualmente tale bene non è utilizzato dalla Azienda medesima al massimo grado delle sue potenzialità stante le attuali insufficienze di organico dei profili necessari per svolgere attività di raccolta sangue all'interno dell'autoemoteca;
- che è intendimento della Asl 6 di Sanluri quella di contribuire alla massima copertura del territorio della Regione Sardegna nella raccolta del sangue umano, con specifico riguardo al territorio del Medio Campidano, garantendo, per il tramite dell'utilizzo senza soluzione di continuità della propria autoemoteca, il supporto ai punti fissi non accreditati nonché le attività di raccolta ulteriori correlate ad avvenimenti culturali/sociali che si realizzano nel corso dell'anno nell'ambito dei Comuni del Medio Campidano;
- Che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula di una specifica convenzione tra la Asl 6 di Sanluri e l'Avis Provinciale di Cagliari sulla scorta della quale viene concesso l'utilizzo gratuito dell'autoemoteca di proprietà della Asl 6 di modo da consentire l'elevazione degli standard quali quantitativi nella raccolta del sangue nella Regione Sardegna.

**tra**

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito indicata come Asl n. 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (Codice Fiscale 91009910927 – p.iva 02265950929), nella persona del Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

e

**l'Avis Provinciale di Cagliari**, iscritta all'albo regionale del volontariato con il n. 331 del 4/5/1995, in persona del presidente Sig. Francesco Letizia di seguito indicata come AVIS, con sede legale in via Talete, 8 Cagliari.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

La Asl 6 di Sanluri e l'Avis Provinciale di Cagliari addivengono alla stipula della presente convenzione nell'ottica di perseguire il preminente interesse generale della elevazione degli standard quali quantitativi ed alla pressoché totale copertura del territorio del Medio Campidano nelle attività di raccolta del sangue umano, anche con particolare riferimento al supporto delle postazioni fisse non accreditate e della raccolta da effettuarsi il base alla programmazione concordata con l'Avis Provinciale di Cagliari e le Avis Comunali ricadenti nell'ambito territoriale della Asl 6 di Sanluri. L'Avis Provinciale di Cagliari, potrà, comunque utilizzare il bene concesso per le raccolte da effettuarsi nell'ambito di tutto il territorio della Regione Sardegna.

#### **Art. 2**

L'ASL n. 6 di Sanluri concede in utilizzo gratuito all'AVIS dell'autoemoteca di sua proprietà Trg "EY 313 AW".

L'AVIS utilizzerà il suddetto bene in conformità alla relativa destinazione d'uso ed alle specifiche direttive formalizzate dal Responsabile del Centro Trasfusionale della ASL.

#### **Art. 3**

La durata del presente accordo contrattuale è concordata in anni 1 (uno) decorrente dalla data di stipula del presente atto. E' escluso il tacito rinnovo.

Le parti si riservano, mediante atto scritto, di concordare alla scadenza del presente accordo l'eventuale proroga o rinnovo dello stesso.

**Art. 4**

L'AVIS si obbliga ad utilizzare ed a preservare da qualsivoglia tipo di danno che eventualmente possa occorrere l'unità mobile concessa in uso con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso sopra specificato ed entro l'arco temporale di cui all'art. 3, comma 2, della presente convenzione.

L'AVIS, inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, a garantire la piena efficienza del bene concesso accollandosi gli oneri relativi alle sostituzioni di parti meccaniche elettroniche di cui si dovesse rendere eventualmente necessaria la sostituzione.

L'AVIS non risponde del deterioramento del bene dovuto per effetto del regolare utilizzo per cui è stata concessa la disponibilità.

**Art. 5**

L'AVIS non potrà apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'autoemoteca concessa in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del progetto da parte del comodante.

**Art. 6**

E' fatto espresso divieto all'AVIS di cedere il presente contratto o di concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dello stesso.

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione *ipso jure* del rapporto contrattuale ed il diritto da parte della Asl 6 di richiedere l'immediato rilascio dell'autoemoteca oltre che il risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 7**

L'autoemoteca oggetto del presente contratto è concessa in utilizzo gratuito nello stato di conservazione e manutenzione di fatto in cui si trova, sin dal momento della sottoscrizione della presente scrittura.

L'AVIS dichiara di aver visionato attentamente il succitato veicolo speciale e segnatamente di ritenerlo massimamente idoneo allo svolgimento delle attività di raccolta del sangue, ed al contempo si impegna a riconsegnarlo alla Asl 6 alla scadenza del contratto.

**Art. 8**

L'Asl n.6 si impegna a contrarre l'Assicurazione Obbligatoria RC Auto sostenendone i costi mentre è sua facoltà assicurare il mezzo anche per il rischi di furto e incendio e quelli afferenti il bollo se dovuto.

**Art. 9**

E' fatto obbligo da parte dell'AVIS di garantire il rispetto da parte degli operatori che presteranno a qualsiasi titolo supporto nell'attività di raccolta sangue all'interno dell'autoemoteca, nell'ambito dei rapporti con i soggetti donanti o aspiranti tali, ad una puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni della L.219/2005 e del D. Lgs 261/2007 come meglio precisato nella Convenzione fra Asl n. 6 e Avis Provinciale di Cagliari sottoscritta in data 11/5/2015.

**Art. 10**

Le parti contraenti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, il quale si intenderà risolto decorsi 60 giorni dalla comunicazione fatta da una parte all'altra del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo comunicazione con P.E.C..


**Art. 11**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente è quello di Cagliari.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale nonché alla Legge 190/2012, al DPR 62/2013.

La presente convenzione, redatta in duplice originale è sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n. 11 articoli. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
Asl n. 6 di Sanluri  
Dr.ssa Maria Maddalena Giua



Il Presidente  
Avis Provinciale di Cagliari  
Francesco Letizia